



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE



in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII instaurata con domanda depositata – tramite OCC, ai sensi dell’art. 68, co. 1, CCII – in data 19/02/2026 e integrata in data 13/04/2026 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in Roma, [REDACTED]

dato atto che, con decreto ex art. 70, co. 1, CCII depositato in data 01/06/2026, da intendersi qui integralmente richiamato, lo scrivente giudice – valutata positivamente la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della proposta – ha disposto: a) la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti del debitore e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché il divieto per quest’ultimo di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati; a) la pubblicazione e le comunicazioni previste dalla medesima disposizione, mandando all’OCC di riferire al giudice – sentito il debitore – entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 70, co. 3, CCII – in merito al regolare espletamento delle formalità pubblicitarie ed invio delle comunicazioni disposte, nonché alle osservazioni eventualmente presentate dai creditori e ad ogni altra circostanza (anche sopravvenuta) ritenuta utile ai fini della procedura, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie;

letta la relazione ex art. 70, co. 6, CCII depositata in data 26/96/2026 dall’OCC [REDACTED], la quale dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori nel suddetto termine;

considerato che, pertanto, non essendovi contestazioni da risolvere, ai fini dell’omologazione del piano deve procedersi unicamente alla verifica dell’ammissibilità e della fattibilità del piano; osservato che:

- quanto all’ammissibilità del piano, devono integralmente ribadirsi tutte le considerazioni espresse nel decreto del 01/06/2026, non essendo emerse circostanze tali da comportare diverse valutazioni sul punto;
- per quel che concerne la fattibilità del piano, è sufficiente evidenziare che le risorse per l’esecuzione del piano derivano da una quota di retribuzione del ricorrente, il quale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e un orizzonte lavorativo sufficientemente lungo da poter onorare

gli impegni assunti con la proposta mediante esecuzione del piano la cui durata è pari a poco più di cinque anni;

ritenuto che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per l'omologazione del piano, con conseguente dichiarazione di chiusura della procedura con ordine di trascrizione della sentenza, a cura dell'OCC, sui beni immobili e mobili registrati eventualmente inclusi nell'attivo indicato nella proposta;

visto l'art. 70, co. 7 e 8, CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED];

DISPONE

che la presente sentenza (opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori), entro due giorni, sia pubblicata in apposita area del sito web del Tribunale di Roma e comunicata dall'OCC a tutti i creditori;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, sui beni immobili e mobili registrati eventualmente inclusi nell'attivo indicato nella proposta;

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, ponendo in essere tutte le attività previste dall'art. 71 CCII.

Si comunichi all'OCC e al debitore.

Roma, 10/07/2026

Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)